



ALLEGATO SCARICHI 1

Oggetto: Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Preci e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 99286 del 11/06/2020, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3 del 14/05/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013 per l'impianto di trocicoltura sito in Comune di Preci, loc. Corone (Foglio n. 15 part.lla 234, 450, 451, 452);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3 del 14/05/2018 rilasciata dal SUAPE del Comune di Preci alla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 4435 del 07/05/2018 della Regione Umbria;

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la dichiarazione a firma del legale rappresentante, che nulla è cambiato rispetto all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3 del 14/05/2018 in relazione all'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 59/2013;

VISTA in particolare l'autorizzazione allo scarico di cui all'AUA n. 3 del 14/05/2018, delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame e zinco di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i., provenienti dall'impianto di trocicoltura suddetto, e confluenti in corpo idrico superficiale (torrente Campiano) previo trattamento con vasche di sedimentazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;



VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

ACCERTATO che gli scarichi industriali in questione recapitano nelle aree sensibili denominate “tratto F. Nera” e “Lago Piediluco”, come indicata nella Tavola 4 “Aree sensibili” del Piano di Tutela delle Acque, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Campiano) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame e zinco di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, provenienti dall'impianto di troticoltura richiamato in premessa, sito in Comune di Preci, loc. Corone (Foglio n. 15 part.lla 234, 450, 451, 452), previo trattamento con vasche di sedimentazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili le vasche di sedimentazione delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle delle vasche stesse;
- b) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali), e i valori limite di emissione di cui alla nota 2 della Tabella 3 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 per i parametri azoto totale (10 mg/l) e fosforo totale (1 mg/l);
- c) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;



- d) Controllare, con cadenza semestrale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i seguenti parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Solfati (come SO₄), Cloruri, Fosforo Totale (come P), Azoto totale, Azoto ammoniacale (come NH₄), Azoto nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Zinco, Rame, Cadmio, Piombo, Cromo totale, Nichel, Mercurio, Fenoli, Tensioattivi totali, Saggio di Tossicità Acuta;
- e) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al punto d), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. Con cadenza semestrale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria, quale Autorità competente AUA, e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria Sud, Distretto di Foligno apposita comunicazione contenente i certificati di analisi. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- f) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo per l'aggiornamento dell'atto;
- g) Le vasche di sedimentazione delle acque reflue devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza e sottoposte a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria Sud, Distretto di Foligno, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie o attivazione del by-pass in casi di emergenza;
- h) Tutte le operazioni di pulizia delle vasche di allevamento e di sedimentazione dovranno essere annotate su apposito registro, accuratamente compilato e aggiornato, vidimato dall'ARPA Umbria – Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina;
- i) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- j) I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dell'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente;



Regione Umbria

Giunta Regionale

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)